

Atto n. 18/07

**DEFINIZIONE DI DIRETTIVE AGLI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI
VENDITA
DI ENERGIA ELETTRICA AL DETTAGLIO AI CLIENTI FINALI IN
PROSPETTIVA DELLA COMPLETA LIBERALIZZAZIONE DELLA
DOMANDA**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

9 maggio 2007

Premessa

La deliberazione n. 61/07 ha avviato un procedimento avente ad oggetto la definizione di direttive nei confronti dei soggetti esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali. Ciò risulta particolarmente importante in prospettiva della completa apertura della domanda al mercato libero che, come noto, riguarderà una platea di trenta milioni di clienti finali domestici a decorrere dall'1 luglio 2007. Con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende formulare proposte in tema di definizione di direttive. In particolare, nel presente documento per la consultazione vengono proposte:

- a) le regole che gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio sono tenuti ad osservare al fine di rendere disponibile ogni elemento conoscitivo utile per il cliente ad effettuare, quanto alla selezione del venditore, scelte consapevoli e ponderate;*
- b) le modalità di iscrizione e di permanenza in specifici elenchi da parte degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio, dietro presentazione e dichiarazione del possesso di alcuni requisiti minimi definiti dall'Autorità;*
- c) le modalità di pubblicazione degli elenchi e di aggiornamento continuo dei medesimi.*

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il 28 maggio 2007.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Mercati Retail
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.336/387
fax 02.655.65.222
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

Definizione di direttive ai soggetti esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali in prospettiva della completa liberalizzazione della domanda

1. Introduzione	4
2. Contesto normativo e situazione attuale	4
2.1 Premessa.....	4
2.2 Gli elenchi degli operatori del settore elettrico.....	5
2.3 L'accreditamento per le indagini sui mercati dell'energia elettrica e del gas.....	6
3. Elementi di contesto: le esperienze di altri Paesi europei e l'autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di vendita nel settore gas.....	7
3.1 Le esperienze di altri Paesi europei.....	7
3.2 Autorizzazione per i venditori di gas ai clienti finali in Italia	13
4. Ambito di applicazione del riconoscimento di affidabilità del venditore	15
5. Definizione dei requisiti oggetto dell'accertamento.....	16
5.1 Requisiti di forma	16
5.2 Requisiti di capacità finanziaria e solidità patrimoniale	17
5.3 Le società di vendita operanti nel mercato della vendita ai clienti finali da meno di due esercizi	19
6. Obblighi ai venditori che hanno ottenuto l'accertamento dei requisiti	19
6.1 Adempimento ad obblighi previsti dalla regolazione vigente	20
6.2 Adempimento di ulteriori obblighi specifici.....	20
7. Modalità per l'inserimento nell'elenco	21
7.1 Procedure per la presentazione della richiesta	21
7.2 Aggiornamento delle informazioni	21
8. Pubblicazione e aggiornamento periodico dell'elenco.....	22
9. Primo periodo di applicazione delle direttive.....	22

1. Introduzione

La completa liberalizzazione del mercato della vendita di energia elettrica al dettaglio, prevista all'1 luglio 2007, comporta che tutti i clienti finali possano contrattare liberamente le condizioni di fornitura. Tale possibilità apre nuove prospettive per i clienti finali ma richiede anche una potenziale innovazione del sistema di norme, sia primarie che secondarie, che governa l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio. L'acquisizione della qualifica di cliente idoneo da parte di tutti i clienti finali, in particolare di quelli dotati di minore forza contrattuale, pone l'esigenza di assicurare ogni strumento utile per far conoscere al cliente finale il livello di affidabilità dei soggetti esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio (di seguito: i venditori), in modo che il predetto cliente possa effettuare le proprie scelte nella miglior consapevolezza nei riguardi dei diversi venditori.

La predisposizione di direttive ai venditori si inquadra, quindi, nel contesto di definizione di strumenti di tutela di carattere generale¹ che prevedano processi di iscrizione a specifici elenchi da parte dei soggetti esercenti, sulla base del possesso di particolari requisiti determinati dall'Autorità, con la finalità di rendere esplicite le caratteristiche comprovanti l'affidabilità dei venditori che operano nel mercato (di seguito: accertamento dei requisiti). I venditori che intendono ottenere l'accertamento dei requisiti potrebbero essere soggetti, a titolo di esempio, alla dimostrazione del possesso di particolari requisiti di solvibilità finanziaria e solidità patrimoniale e all'adempimento di particolari obblighi, anche di tipo informativo, nei confronti dell'Autorità. Nel definire i requisiti che devono essere soddisfatti e gli obblighi che devono essere adempiuti, infine, occorre tener conto che l'accertamento dei requisiti, così come ogni intervento regolatorio di tutela, è caratterizzato dall'esistenza del *trade off* tra la necessità di tutelare i clienti finali e la volontà di adottare misure che non ostacolano, anzi favoriscano, lo sviluppo della concorrenza.

Il presente documento per la consultazione si propone in particolare di:

- a) evidenziare gli obiettivi alla base dell'intervento dell'Autorità, anche alla luce delle esperienze in altri Paesi europei e dell'attuale normativa relativa all'autorizzazione per i venditori nel settore gas;
- b) definire l'ambito di applicazione dell'accertamento dei requisiti dei venditori, anche contemperando le esigenze contrapposte di tutela del consumatore finale e di sviluppo concorrenziale del mercato;
- c) delineare i requisiti dei venditori ai fini dell'accertamento;
- d) evidenziare le principali modalità di iscrizione e permanenza nell'elenco predisposto dall'Autorità per i venditori che hanno ottenuto l'accertamento dei requisiti;
- e) definire "la prima applicazione" delle direttive oggetto del presente documento per la consultazione al fine di porre in opera il predetto strumento nei primi periodi di completa liberalizzazione della domanda.

2. Contesto normativo e situazione attuale

2.1 Premessa

L'attuale normativa italiana non prevede per i venditori di energia elettrica alcun processo esplicito di autorizzazione per l'esercizio del servizio di pubblica utilità di vendita di energia elettrica al dettaglio.

In questo contesto normativo, l'Autorità sta conducendo due specifiche azioni nei riguardi dei venditori e, più in generale, degli operatori del settore elettrico:

¹ Per strumenti di tutela di carattere generale si intendono gli strumenti di tutela rivolti a tutti i clienti nel mercato, che hanno come obiettivo quello di porre le condizioni affinché il mercato possa funzionare in maniera efficiente, tenendo conto delle peculiarità del settore elettrico.

- a) predispone e pubblica sul proprio sito *internet* elenchi dei distributori idonei e degli acquirenti grossisti, dei clienti esteri, dei produttori e dei consorzi e le società consortili per l'acquisto di energia elettrica;
- b) studia l'evoluzione del mercato del settore e dei singoli servizi, attraverso un processo di accreditamento che ha come finalità lo svolgimento di indagini sui mercati dell'energia elettrica e del gas.

Le attività svolte nell'ambito dei punti sopra elencati sono illustrate, sia in termini di finalità che di riferimenti normativi, nei successivi paragrafi del seguente capitolo.

Alla luce della completa apertura del mercato della vendita di energia elettrica al dettaglio², oltre a quanto fino a questo momento effettuato, l'Autorità ritiene necessario definire, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995 n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95), ulteriori direttive ai venditori, con particolare riferimento a quelli che intendono effettuare tale attività presso i clienti finali dotati di minore forza contrattuale (quali ad esempio, i clienti domestici e le piccole imprese).

La principale finalità di queste direttive è quella di definire le caratteristiche che i venditori devono dimostrare per l'accertamento dei requisiti e la conseguente possibilità di iscriversi ad un particolare elenco, predisposto, aggiornato e pubblicato dall'Autorità. La richiesta per l'accertamento dei requisiti e la successiva iscrizione all'elenco hanno carattere di volontarietà e non costituiscono in alcun modo requisito necessario per lo svolgimento dell'attività di vendita. Conseguentemente, l'attività di vendita di energia elettrica rimane, coerentemente con quanto previsto dal contesto normativo, libera per tutti i soggetti. L'accertamento dei requisiti ha come scopo la predisposizione di una lista di venditori con particolari caratteristiche, liberamente costituita, che permetta ai clienti finali di conoscere quali venditori presentano determinate caratteristiche di affidabilità. L'inserimento nell'elenco e la sua successiva pubblicazione non costituiscono, peraltro, assunzione di responsabilità da parte dell'Autorità relativamente alle attività della società iscritta a tale elenco.

Infine, sono attualmente allo studio dell'Autorità misure atte alla regolazione di alcuni aspetti relativi alla qualità commerciale dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali che potranno portare alla pubblicazione, con riferimento a tutti i venditori, di indicatori specifici³.

Tali pubblicazioni daranno informazioni aggiuntive sulle caratteristiche dei diversi venditori di energia elettrica. L'elenco predisposto secondo quanto indicato nel presente documento potrà quindi contenere dei rimandi a tali informazioni aggiuntive che forniranno così al cliente ulteriori elementi di scelta.

2.2 *Gli elenchi degli operatori del settore elettrico*

Come detto, l'Autorità pubblica sul proprio sito *internet* gli elenchi degli operatori del settore elettrico. Tali elenchi hanno storicamente origine da una lista, pubblicata in passato in base alla deliberazione n. 91/99, che, in ottemperanza al decreto legislativo n. 79/99⁴, regolava il processo di riconoscimento della qualifica di cliente idoneo da parte dell'Autorità. In particolare, i clienti che in base all'articolo 14 commi 1, 2 e 3 del citato decreto legislativo avessero avuto diritto alla qualifica di clienti idonei dovevano darne comunicazione mediante autocertificazione all'Autorità, la quale,

² L'articolo 5, comma 5-*quinquies* del decreto legislativo n. 79/99, come modificato dalla legge n. 239/04 prevede che a partire dall'1 luglio 2007 ogni cliente finale sia cliente idoneo e, come tale, in possesso della facoltà di stipulare contratti di fornitura nel mercato libero.

³ Si vedano a tal proposito i documenti per la consultazione "*Qualità dei servizi telefonici commerciali per i clienti finali di energia elettrica e il gas – Secondo documento per la consultazione*" pubblicato sul sito dell'Autorità in data 7 marzo 2007 e "*Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011)*" pubblicato sul sito dell'Autorità in data 4 aprile 2007.

⁴ L'articolo 14 comma 8 del decreto legislativo 79/99 disponeva che i clienti idonei autocertificassero all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per l'anno 1999 e stabiliva che l'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definisse le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.

in base a quanto previsto dall'articolo 3 della deliberazione n. 91/99, attraverso richieste di documenti e informazioni, controlli e ispezioni ne accertava la veridicità e procedeva all'iscrizione del soggetto nell'elenco dei clienti idonei. Con la deliberazione n. 20/03, adottata in seguito alla legge 5 marzo 2001, n. 57, l'elenco dei clienti idonei è stato sostituito dagli elenchi dei clienti finali idonei, dei distributori e acquirenti grossisti, dei clienti esteri, dei consorzi e delle società consortili, dei produttori. Infine, la deliberazione n. 107/04 ha abrogato le disposizioni previste dalla deliberazione n. 20/03 in quanto, data la definizione di cliente idoneo valida a partire dall' 1 luglio 2004⁵, l'Autorità ha ritenuto non più necessaria la predisposizione di un elenco ai fini del riconoscimento dell'idoneità dei clienti finali. Infatti, la condizione di cliente finale non domestico è esclusivamente collegata all'attività economica svolta dal soggetto ed è risultante dai pubblici registri (ad esempio, dai registri delle imprese presso le Camere di Commercio).

Successivamente alla revoca della deliberazione n. 20/03, l'Autorità ha comunque ritenuto necessario predisporre e pubblicare sul proprio sito *internet* elenchi dei distributori idonei e degli acquirenti grossisti, dei clienti esteri, dei produttori e dei consorzi e le società consortili per l'acquisto di energia elettrica. Tale scelta corrisponde alla specifica finalità istituzionale dell'Autorità di garantire, nell'esercizio delle proprie competenze, la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali⁶. L'inserimento degli operatori del settore elettrico negli elenchi sopra menzionati non costituisce, tuttavia, un presupposto per l'esercizio delle attività per le quali si chiede l'iscrizione e non comporta alcuna valutazione da parte dell'Autorità del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle medesime attività. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi i soggetti sono tenuti a presentare una dichiarazione nella quale, sotto la propria responsabilità, attestano di svolgere l'attività per la quale richiedono l'iscrizione, corredata dalle proprie generalità e dai dati identificativi e autorizzano il trattamento e la pubblicazione dei dati.

Gli operatori iscritti negli elenchi sono poi tenuti a comunicare eventuali variazioni dei dati trasmessi all'Autorità, e possono in ogni momento richiedere la cancellazione.

2.3 *L'accreditamento per le indagini sui mercati dell'energia elettrica e del gas*

L'Autorità svolge annualmente indagini sui mercati dell'energia elettrica e del gas, attraverso una rilevazione *online*. Tra le categorie di esercenti chiamati a rispondere alle indagini vi sono i grossisti e i venditori di elettricità e di gas. I dati raccolti nelle rilevazioni sono di natura riservata e confidenziale e i dati sensibili non vengono diffusi se non in forma aggregata ed anonima.

I risultati delle elaborazioni costituiscono un importante supporto conoscitivo all'Autorità, per la regolazione dei mercati nazionali dell'energia elettrica e del gas, per la formulazione dei propri piani, per una migliore consapevolezza del funzionamento dei mercati, ma non sono mirati a soddisfare specifiche esigenze di tutela dei consumatori finali (oggetto invece del presente documento). La finalità di queste indagini trova infatti il suo presupposto normativo nella funzione dell'Autorità relativa allo studio dell'evoluzione del settore e dei singoli servizi⁷, anche al fine di modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi, e di presentare annualmente una relazione sullo stato dei servizi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri e un *annual report* alla Commissione europea⁸.

Per poter partecipare alla rilevazione annuale i soggetti devono essere accreditati. Al momento dell'accreditamento, a tali soggetti è richiesto unicamente di indicare la ragione sociale, la natura giuridica, la tipologia di attività, il codice fiscale, la partita IVA, la sede legale e l'ufficio per i rapporti con l'Autorità. Comunicate tali informazioni, gli esercenti ricevono un nome utente e una

⁵ L'articolo 21 della Direttiva 2003/54/CE prevede che i clienti idonei siano, a partire dall'1 luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non domestici.

⁶ Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera l) della legge n. 481/95.

⁷ In base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera i) della legge 481/95.

⁸ In base all'articolo 23, comma 8 della Direttiva 2003/54/CE.

password che permette loro di accedere alla compilazione *online* delle raccolte di informazioni predisposte dall’Autorità.

Nell’ambito dell’indagine l’Autorità richiede informazioni generali a tutti gli operatori accreditati e informazioni specifiche relative all’attività svolta dal singolo operatore. Tra le informazioni richieste a tutti gli operatori vi sono informazioni di tipo economico-finanziario, il numero di addetti attribuibili alle attività regolate, l’eventuale svolgimento di attività nei settori di pubblica utilità (attività relative al settore del gas naturale, servizi idrici, teleriscaldamento, servizi ambientali e gestione rifiuti, telecomunicazioni), il capitale sociale, il gruppo societario di appartenenza, le partecipazioni dirette nel capitale sociale dell’ esercente, o le partecipazioni indirette estere se l’ esercente non fa parte di un gruppo societario, informazioni sull’eventuale controllo indiretto estero, la data di costituzione della società e informazioni relative ad operazioni societarie quali acquisizioni, fusioni, incorporazioni, aumenti di capitale, cambi di ragione sociale e/o forma giuridica, cessazioni.

Queste informazioni sono richieste a tutti gli operatori accreditati, a prescindere dalla tipologia di attività. A ciò fa seguito la compilazione dell’indagine relativa a ciascuna categoria di operatori.

3. Elementi di contesto: le esperienze di altri Paesi europei e l’autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di vendita nel settore gas

L’Autorità, attraverso la propria Direzione mercati, ha condotto un’analisi dei sistemi di autorizzazione/accertamento dei requisiti per i venditori in altri Paesi europei e ha analizzato il sistema delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto n. 164/00) per lo svolgimento dell’attività di vendita di gas naturale. Ciò in quanto è sempre opportuno riferirsi ad esperienze estere già in atto e tener conto di quanto avviene nel settore gas a livello nazionale, in particolare per ciò che riguarda il mercato della vendita al dettaglio, dove vi è la massima convergenza tra i due settori.

Nel contesto europeo si sta assistendo ad un processo di evoluzione dei sistemi di autorizzazione/accertamento dei requisiti per i venditori: si pensi, a titolo di esempio, che recentemente il regolatore inglese, l’*Office of Gas and Electricity Markets* (di seguito: OFGEM), sta sottoponendo a consultazione l’attuale regolazione prevista in tema di autorizzazione⁹ e che anche in Irlanda, il regolatore sta attualmente rivedendo le modalità di autorizzazione in vigore.

In generale, appare opportuno sottolineare come le esperienze degli altri Paesi europei debbano essere contestualizzate facendo riferimento al grado di concorrenza del mercato della vendita al dettaglio là presente e alla conoscenza che i clienti finali hanno di tale mercato. Il sistema di autorizzazione/accertamento dei requisiti per i venditori deve quindi essere considerato come uno strumento adattabile nel tempo in funzione dei cambiamenti del mercato e del grado di maturità e consapevolezza dei suoi partecipanti (in particolare, dei clienti finali).

3.1 Le esperienze di altri Paesi europei

Gran Bretagna

In base a quanto previsto dall’*Electricity Act* del 1989, in Gran Bretagna l’esercizio delle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica e delle attività di trasporto, *shipping* e vendita di gas naturale è soggetto all’ottenimento di specifiche licenze. Le licenze per lo svolgimento di queste attività sono concesse da OFGEM, il quale condiziona l’ottenimento delle licenze stesse al possesso di alcuni requisiti.

⁹ Si veda a tal proposito il documento “*Supply licence review-Initial policy proposal*” (Luglio 2006) e il recente “*Gas and electricity licence applications – Application regulations and guidance document*” (Aprile 2007) disponibili sul sito web di OFGEM.

Al momento della richiesta, il soggetto richiedente deve fornire, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) le informazioni anagrafiche;
- b) il tipo di società ed eventuali partecipazioni riguardanti quote eccedenti il 20% del capitale azionario;
- c) informazioni su eventuali condanne penali a carico del richiedente la licenza, dei direttori del richiedente o, se questi è una società, dei dirigenti la società richiedente, dei direttori della società controllante la richiedente e dei soggetti che detengono quote eccedenti il 20% del capitale azionario;
- d) i motivi circa eventuali deroghe alle *Standard Licence Conditions* (di seguito: *SLCs*).

Per quanto riguarda specificatamente lo svolgimento dell'attività di vendita ai clienti finali, la licenza può riguardare l'attività di vendita su tutto il territorio a tutti i clienti finali o, alternativamente, l'attività di vendita su tutto il territorio solo ad alcune categorie di clienti finali, l'attività di vendita in una determinata area geografica a tutti i clienti finali o l'attività di vendita in una determinata area geografica ad alcune categorie di clienti finali. Al momento della richiesta, il soggetto richiedente deve indicare, oltre alle informazioni sopra elencate, i clienti che intende servire, specificando se intende o meno servire anche i clienti domestici (ciò in ragione dei livelli di tutela differenziati relativi alle diverse categorie di clienti).

Tra i requisiti specifici richiesti al momento della licenza per lo svolgimento dell'attività di vendita rientra l'obbligo di non disporre di una licenza per l'attività di distribuzione di energia elettrica. È inoltre necessario il rispetto di ulteriori requisiti che riguardano:

- a) l'adesione e il rispetto delle regole di funzionamento dei mercati all'ingrosso¹⁰;
- b) l'adesione e il rispetto delle regole relative alla gestione e alla trasmissione dei dati tra i soggetti operanti nel mercato¹¹;
- c) la sottoscrizione di un contratto con un esercente il servizio di misura.

L'ottenimento della licenza è infine subordinato al pagamento di una tassa di importo variabile a seconda della licenza richiesta, in base al fatto che si tratti di una nuova licenza¹², o di una modifica/estensione/restrizione di una licenza già esistente, che riguardi solo i clienti non domestici o anche i domestici.

Attualmente, l'ottenimento della licenza comporta che il venditore sia tenuto al rispetto, nell'ambito dell'attività svolta, di particolari condizioni. Tali condizioni si possono differenziare in:

- a) *SLCs*, applicate a tutti i soggetti che richiedono la licenza;
- b) *amended*, condizioni standard derogate o modificate su istanza motivata del singolo richiedente;
- c) *special*, condizioni eventualmente introdotte a seguito di una valutazione caso per caso condotta da OFGEM con finalità, ad esempio, di protezione dei consumatori o di stimolo della concorrenza.

Le *SLCs* a cui il soggetto, una volta autorizzato, deve attenersi per lo svolgimento dell'attività di vendita definiscono le obbligazioni, i diritti e i doveri cui tutti i soggetti autorizzati devono far fronte nell'esercizio della propria attività, tra cui obbligazioni, diritti e doveri specifici nel caso di soggetti autorizzati alla vendita di energia elettrica ai clienti domestici.

A titolo di esempio, tra gli aspetti specificati nelle *SLCs* sono compresi:

- l'obbligo di predisporre e inviare a OFGEM per l'approvazione dichiarazioni o codici di condotta che dimostrino il rispetto degli obblighi a carico dei venditori;

¹⁰ Il mercato all'ingrosso scozzese è gestito da un soggetto diverso rispetto al soggetto che gestisce i mercati all'ingrosso inglese e gallese. Ciò richiede l'adesione da parte del soggetto richiedente ai regolamenti di funzionamento di entrambi i mercati.

¹¹ Tali regole sono elaborate da un organismo, *MRASCo*, che tra l'altro verifica e testa i sistemi informativi del richiedente.

¹² L'ottenimento di una nuova licenza prevede il pagamento di una tassa di 450 sterline, se riferita ai soli clienti non domestici, 1.150 se riferita anche ai clienti domestici.

- l'obbligo di testare i propri sistemi informatici prima di poter operare;
- l'obbligo di inviare informazioni a OFGEM quando richieste;
- la definizione di linee guida circa la conduzione dell'attività di impresa. A titolo di esempio, OFGEM sancisce il divieto di discriminazione delle condizioni di fornitura applicate a clienti con caratteristiche simili quando non supportate da ragioni di efficienza, il divieto di sussidi incrociati tra l'attività di vendita di energia elettrica e altre attività, l'obbligo di prevenzione di furti di energia elettrica e di danni a impianti, linee o misuratori e le modalità di comunicazione di eventuali problemi all'impresa distributrice territorialmente competente, indicazioni relative al controllo periodico dei misuratori.

I venditori che intendono servire clienti domestici devono inoltre dar prova al momento della richiesta di autorizzazione, del rispetto di ulteriori *SLCs*, tra cui:

- a) la dimostrazione della trasparenza delle procedure adottate e della preparazione professionale del personale impiegato con riferimento all'attività di contatto e alla correttezza dell'informazione pre-contrattuale nei confronti del potenziale cliente;
- b) l'obbligo di informare il cliente circa i possibili usi efficienti dell'energia elettrica, fornendo anche contatti terzi rispetto al soggetto fornitore in grado di aiutare il cliente ad ottimizzare i propri consumi energetici;
- c) l'obbligo di rendere disponibili al cliente differenti metodi di pagamento, informandolo circa tale possibilità e circa le procedure adottate nei confronti di clienti che si dimostrino in difficoltà nei pagamenti, specificando l'iter seguito fino al momento ultimo della disconnessione;
- d) la dimostrazione del rispetto degli obblighi previsti in caso di servizio a persone disabili, malati cronici e pensionati o a persone non vedenti o non udenti. Rientrano in questi obblighi l'adozione di una serie di misure tra cui l'istituzione di un registro per "clienti con bisogni speciali", in modo da permettere la facile individuazione e la corretta gestione dei clienti che si trovino in particolari situazioni, ad esempio prevedendo particolari avvisi in caso di interruzione delle forniture, o misure più stringenti per regolare l'accesso al sito del cliente (es. misure per una maggiore riconoscibilità del personale di contatto, predisposizioni di informazioni in formato *braille* o audio);
- e) la predisposizione di un codice per identificare le procedure che il cliente deve seguire in caso di reclamo (modalità di presentazione dei reclami, tempi, ecc.).

La dimostrazione del rispetto di tali condizioni avviene attraverso la predisposizione di codici di condotta o la stesura di dichiarazioni che OFGEM si riserva di approvare solo dopo che siano stati visionati ed approvati dal *Gas and Electricity Consumers Council*, noto come *energywatch*, un'associazione nazionale a tutela dei consumatori.

Il processo di revisione proposto da OFGEM attraverso la consultazione a oggi ancora in corso ha la finalità di introdurre una maggiore flessibilità nel sistema di concessione delle licenze rimuovendo quegli adempimenti non più giustificati dal punto di vista della tutela del consumatore o da ragioni di stimolo della concorrenza che tuttora sussistono e che generano dei costi.

In particolare, OFGEM sta proponendo la rimozione e la semplificazione di alcune *SLCs* che i venditori autorizzati sono tenuti a rispettare. Gli interventi proposti riguardano, tra l'altro, il venir meno dell'obbligo di stesura delle dichiarazioni e dei codici di condotta preventivamente approvati da *energywatch* per la dimostrazione del rispetto delle *SLCs*. I codici di condotta e le dichiarazioni sono infatti reputati strumenti eccessivamente costosi da predisporre e, sebbene approvati da *energywatch* e OFGEM, non sono ritenuti effettivamente in grado di garantire la tutela del cliente finale. A tal fine quindi la proposta di OFGEM è quella di sostituire questi strumenti con l'introduzione di nuovi obblighi puntuali che i venditori devono rispettare.

Nel valutare se concedere o meno la licenza a un soggetto che ne abbia fatto richiesta, OFGEM si riserva di richiedere maggiori informazioni, rispetto a quelle espressamente previste. La mancata comunicazione di tali informazioni entro i tempi previsti da OFGEM costituisce motivo di diniego

della licenza, così come possono costituire motivo di diniego precedenti revoche o rifiuti di concessione di detta licenza.

OFGEM si riserva il diritto di revocare la licenza. Tra le cause che possono indurre la revoca vi sono il mancato esercizio dell'attività di vendita entro cinque anni dalla concessione della licenza o l'interruzione dell'attività, anche in questo caso per un periodo superiore a cinque anni.

È possibile per un soggetto autorizzato richiedere la modifica, la restrizione o l'estensione della licenza. In caso venga richiesta una restrizione delle categorie dei clienti finali serviti, OFGEM si assicura che i clienti per cui il servizio viene meno siano avvisati e che sia garantita loro un'offerta alternativa a condizioni identiche o simili da parte di altri venditori autorizzati. In tal caso sono posti a carico del richiedente la restrizione una serie di obblighi di comunicazione e pubblicità atti a garantire che i soggetti interessati dalla restrizione siano adeguatamente informati (ad es. attraverso la pubblicazione di avvisi su giornali diffusi nell'area oggetto della restrizione della licenza).

L'elenco dei venditori autorizzati è pubblicato da OFGEM sul proprio sito *internet*. In tale elenco i venditori che non operano su tutto il territorio nazionale sono indicati separatamente. I venditori, inoltre, possono iscriversi a una *contact list*, anch'essa pubblicata sul sito di OFGEM nella sezione dedicata ai consumatori, fornendo i contatti principali per i clienti che desiderino una proposta commerciale.

Irlanda¹³

In Irlanda, lo svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio è subordinato al rilascio di una licenza¹⁴ da parte del regolatore, la *Commision for Energy Regulation* (di seguito: CER), così come disposto dall'*Electricity Regulation Act* del 1999.

In particolare, la CER rilascia tre tipi di licenza per lo svolgimento dell'attività di vendita:

- a) ai clienti idonei¹⁵;
- b) di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile, sostenibile o alternativa;
- c) di energia prodotta da impianti di cogenerazione.

Al momento della richiesta, il soggetto richiedente deve fornire, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del soggetto/società richiedente;
- partecipazioni nella società qualora riguardino più del 10% del capitale azionario;
- informazioni su altre licenze/permessi detenuti dalla società o da altre società del gruppo relativamente alle attività di generazione, trasmissione, distribuzione, vendita, costruzione di linee, costruzione di stazioni di generazione;
- informazioni sulle fonti di energia rinnovabile e una stima della quantità che si prevede di vendere, qualora la domanda riguardi l'ottenimento di una licenza per la vendita di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile, sostenibile o alternativa;
- stima della quantità di energia elettrica che si intende vendere da impianti di cogenerazione, qualora la domanda riguardi l'ottenimento di una licenza per la vendita di energia prodotta da impianti di cogenerazione.

Al momento della richiesta, il soggetto deve anche fornire la documentazione inerente a:

- informazioni finanziarie sui conti della società degli ultimi due anni che illustrino le principali vicende societarie, la situazione finanziaria ad esse collegata ed eventuali profitti/perdite loro conseguenti nonché una copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- una dichiarazione che attesti che non siano intervenuti fatti negativi di portata rilevante, nel caso siano trascorsi più di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

¹³ Si segnala che, essendo in Irlanda il sistema di autorizzazioni alla vendita di energia elettrica al momento sotto revisione, alcuni dei requisiti qui indicati potrebbero non essere più richiesti al termine della revisione.

¹⁴ Si consideri che chiunque eserciti l'attività di vendita senza aver ottenuto la relativa licenza è soggetto al pagamento di una multa fino a 1.904 euro, o all'incarcerazione fino a dodici mesi, o a entrambe le misure punitive.

¹⁵ In Irlanda, dal 19 febbraio 2005 tutti i clienti finali sono idonei, inclusi i consumatori domestici.

- il *business plan* dei cinque anni a venire, specificando le stime sull'andamento dei costi, delle vendite, dei ricavi, dei finanziamenti, le tariffe proposte e le ipotesi sottostanti la formulazione delle stime, una previsione relativa ai movimenti di capitale e le stime relative il *net annual cash flow*, al fine di dimostrare la stabilità finanziaria e la fattibilità del *business plan*;
- informazioni sulle fonti di finanziamento della società;
- informazioni sui sistemi informatici utilizzati per lo svolgimento dell'attività di fatturazione e di assistenza al cliente;
- il numero di persone impiegate.

Il richiedente deve inoltre dimostrare il rispetto dei codici di settore relativi alle attività di misura, trasmissione, distribuzione e del *Trading and Settlement Code*, relativo al funzionamento del mercato all'ingrosso.

L'ottenimento della licenza è infine subordinato al pagamento di una tassa di importo fisso¹⁶.

Nel valutare se concedere o meno la licenza, la CER si riserva di verificare l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, tecniche e manageriali, anche richiedendo informazioni aggiuntive rispetto a quelle sopra elencate. L'eventuale rifiuto di concessione della licenza da parte della CER è motivato e può essere oggetto di ricorso.

Una volta concessa, la licenza ha durata di quindici anni, prorogabili di altri quindici da parte della CER. La CER si riserva di revocare la licenza in qualsiasi momento, qualora venga meno il rispetto dei requisiti sopra elencati.

L'elenco dei venditori autorizzati è pubblicato dalla CER sul proprio sito *internet*: la lista pubblicata riporta il nome e il contatto del soggetto autorizzato e il tipo di licenza ottenuta.

Belgio

In Belgio, l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali è subordinata all'ottenimento di:

- a) un'autorizzazione federale, al fine di servire clienti connessi alla rete di trasporto¹⁷ o a una linea diretta con tensione nominale superiore a 70kV;
- b) un'autorizzazione regionale per servire i clienti connessi alla rete di distribuzione¹⁸;
- c) un'autorizzazione regionale per la fornitura di energia "verde" o di energia proveniente da impianti di cogenerazione.

Quanto all'autorizzazione federale, disciplinata dal Decreto Reale del 2 aprile 2003, essa è rilasciata dal ministero competente, ma la domanda deve essere inoltrata all'autorità di regolazione nazionale, la *Commission pour la Regulation de l'Electricité et du Gaz* (di seguito: CREG) che valuta il possesso dei requisiti e può in qualsiasi momento proporre al ministero la sospensione, la revisione o la revoca dell'autorizzazione.

Al momento della richiesta, il soggetto richiedente deve fornire, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- la struttura organizzativa della società;
- la dimostrazione del rispetto degli obblighi nascenti dall'ottenimento dell'autorizzazione.

Tra gli obblighi nascenti al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione rientrano il rispetto delle obbligazioni finanziarie che verranno poste in essere durante lo svolgimento dell'attività con altri soggetti operanti nel mercato, tra cui i gestori dei sistemi di rete, le autorità pubbliche e i clienti finali medesimi, il rispetto dei regolamenti tecnici, l'adempimento di eventuali obblighi di servizio pubblico, la dimostrazione di un'adeguata conoscenza del mercato della vendita dell'energia elettrica e il possesso di una struttura gestionale idonea all'esercizio dell'attività, la dimostrazione

¹⁶ Pari a 254 euro.

¹⁷ In Belgio, i clienti finali connessi alla rete di trasporto sono idonei dall'1 luglio 2004.

¹⁸ In Belgio, il calendario di apertura del mercato della vendita di energia elettrica per clienti connessi alla rete di distribuzione è definito dalle singole autorità di regolazione regionale.

della propria capacità di approvvigionamento per far fronte agli impegni contrattuali assunti e un'indicazione della quantità di energia elettrica destinata alla vendita.

Al momento della richiesta, il soggetto deve anche fornire la documentazione inerente a:

- il bilancio regolarmente approvato degli ultimi tre esercizi;
- le previsioni relative ai risultati dei cinque anni a venire;
- una dichiarazione scritta di impegno a rispettare i regolamenti tecnici di settore;
- informazioni sul personale impiegato, corredato dall'organigramma della società;
- informazioni sulle misure adottate al fine di garantire la riservatezza dei dati commerciali.

L'elenco dei venditori autorizzati in possesso di un'autorizzazione federale è pubblicato dalla CREG sul proprio sito *internet*.

Per quanto riguarda invece le autorizzazioni regionali, i venditori devono ottenere l'autorizzazione dall'autorità di regolazione regionale. In questo caso, i criteri per la presentazione delle domande e la documentazione da inviare sono definiti dalle singole autorità di regolazione regionale. In linea generale, comunque, i soggetti richiedenti devono dimostrare il possesso di requisiti di onorabilità, esperienza professionale, capacità tecnico-finanziarie e qualità organizzative.

Sul sito di ciascun organismo di regolazione regionale sono infine disponibili gli elenchi dei venditori autorizzati.

Francia

In Francia, l'attività di vendita ai clienti finali¹⁹ è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria, secondo quanto previsto dal decreto del 30 aprile 2004, n. 388.

Al momento della richiesta, il soggetto richiedente deve allegare la seguente documentazione:

- il bilancio dell'esercizio precedente o, se si tratta di società di nuova costituzione, un attestato di capacità finanziaria;
- le modalità di approvvigionamento, specificando informazioni di dettaglio sui contratti a lungo termine, sulla disponibilità di capacità produttiva, sui contratti di copertura finanziaria sottoscritti in mercati non regolamentati.

L'autorizzazione è quindi rilasciata dal Ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria e ha tra i requisiti minimi per il rilascio la presenza di garanzie relative alle capacità tecniche, finanziarie e commerciali, nonché di capacità di approvvigionamento.

L'autorizzazione così ottenuta ha una validità di cinque anni, ma può essere sospesa o revocata dal Ministero, previa consultazione o su segnalazione del gestore della rete di trasporto, in caso si ritenga compromesso il buon funzionamento e la sicurezza della rete elettrica o l'approvvigionamento di energia elettrica ai consumatori.

L'elenco dei venditori autorizzati è pubblicato dal Ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria sul proprio sito *internet*.

L'autorità di regolazione francese, la *Commission de regulation de l'électricité* (di seguito: CRE) pubblica a sua volta sul proprio sito *internet* una lista ad iscrizione volontaria dei venditori di energia elettrica. Ciò è fatto nell'intento di diffondere l'informazione e aumentare la trasparenza a vantaggio dei consumatori che con l'apertura del mercato si trovano in condizioni di poter scegliere un venditore. La lista contiene il nome e il contatto del venditore iscritto e l'indicazione delle tipologie di clienti servite. In tale lista è anche indicata l'eventuale adesione alla *Charte des fournisseurs d'électricité*, un documento contenente politiche per assicurare la correttezza delle pratiche commerciali poste in atto dagli esercenti la vendita, la trasparenza delle informazioni pre-contrattuali, delle informazioni relativamente al processo di *switching*, alla fatturazione, ai reclami, alla sospensione della fornitura e ad altri aspetti di natura contrattuale.

¹⁹ In Francia dall'1 luglio 2004 hanno qualifica di idoneità tutti i clienti finali non domestici.

3.2 *Autorizzazione per i venditori di gas ai clienti finali in Italia*

Il decreto n. 164/00 disciplina, tra l'altro, l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali stabilendo, in particolare, che:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale ai clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'odierno Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero) (articolo 17, comma 1);
- b) l'autorizzazione è rilasciata solo se il richiedente soddisfa determinate condizioni (articolo 17, comma 2);
- c) l'autorizzazione non può essere negata se non per motivi obiettivi e comunque non discriminatori; il rifiuto deve essere motivato e comunicato al richiedente, dandone informazione alla Commissione delle Comunità europee (articolo 17, comma 4).

Le condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) comprendono:

- a) la disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 18 del decreto n. 164/00²⁰, alle necessità delle forniture e comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale;
- b) la dimostrazione della provenienza del gas naturale e dell'affidabilità delle condizioni di trasporto;
- c) il possesso di capacità tecniche e finanziarie adeguate.

Le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione sono state stabilite dal Ministero con il decreto 24 giugno 2002 (di seguito: decreto 24 giugno), nel quale è stata definita la documentazione che il richiedente deve fornire e gli obblighi che si impegna a rispettare.

In particolare, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata almeno sei mesi prima dell'inizio delle attività e si intende approvata trascorsi tre mesi dalla richiesta, in assenza di diniego motivato da parte dello stesso Ministero. La domanda deve contenere informazioni relative a:

1. elementi rilevanti circa la disponibilità di un servizio di modulazione adeguato e le relative modalità;
2. elementi rilevanti del contratto di acquisto di gas naturale, quali i volumi massimi annuali, mensili, le punte giornaliere, la durata e le possibili estensioni in esso previste;
3. numero di clienti forniti e volume di gas venduto nel 2001, nonché numero di clienti che si prevede di servire e volume di gas che si prevede di vendere nel 2003;
4. obblighi in ogni modo connessi al contratto di acquisto di gas naturale e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza delle forniture ai clienti finali.

Sono inoltre indicati i documenti da presentare al fine della verifica dei requisiti previsti dal decreto n. 164/00. In particolare, al fine della dimostrazione del possesso della capacità tecnica, l'impresa richiedente deve fornire:

- a) copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia. Dall'oggetto sociale deve risultare che le attività dell'impresa richiedente comprendono quelle di vendita del gas naturale;
- b) la struttura organizzativa dell'impresa richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, e l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni;
- c) elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza, nel caso di società di più recente costituzione.

Con riferimento alle capacità finanziarie il decreto 24 giugno prevede che debba essere presentata:

²⁰ L'articolo 18: *disciplina dell'attività di vendita* prevede gli obblighi per i soggetti che svolgono l'attività di vendita per quanto concerne il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale.

- a) copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'acquisto previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi;
- b) opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con l'impresa richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilità da parte di una primaria banca, in caso non risulti dal bilancio l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa.

Le imprese di gas derivanti dagli obblighi di separazione societaria stabiliti dall'articolo 21 o quelle derivanti dalla trasformazione ai sensi dell'articolo 15²¹ del decreto n. 164/00 sono tenute a presentare unicamente il certificato camerale.

Ottenuta l'autorizzazione alla vendita, i soggetti che svolgono l'attività sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 6 del decreto 24 giugno, tra cui:

- a) il rispetto dell'articolo 18 del decreto n. 164/00, assicurando la disponibilità della capacità di stoccaggio di modulazione e trasmettendo i relativi dati al Ministero prima dell'inizio del ciclo di erogazione di ogni anno, qualora richiesto;
- b) il rispetto dei provvedimenti emanati dall'Autorità con cadenza annuale in merito agli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici;
- c) il rispetto degli obblighi relativi al servizio di fornitura, di cui alla deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000 n. 47/00, come modificata con deliberazione 28 dicembre 2001 n. 334/01, di cui al codice di condotta commerciale determinato ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto n.164/00, nonché stabiliti nei provvedimenti della stessa Autorità, relativi allo stesso servizio;
- d) la verifica dell'affidabilità dell'approvvigionamento, da parte del produttore, del grossista o dell'importatore, presso il quale il soggetto autorizzato intende acquistare il gas, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero, qualora richiesto;
- e) la garanzia della disponibilità di capacità di trasporto e di distribuzione sufficienti in relazione ai volumi di gas che il soggetto autorizzato intende vendere, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero, qualora richiesto;
- f) la trasmissione al Ministero dei dati mensili relativi alle attività di vendita di cui al questionario sul gas naturale, disponibile presso il sito *internet* dello stesso Ministero;
- g) la trasmissione al Ministero e all'Autorità, ai fini della relativa pubblicazione, entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, dell'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, relativi alle tipologie definite con provvedimenti dell'Autorità e relative ad aree di prelievo omogenee;
- h) il rispetto dei limiti stabiliti all'art. 19, comma 2, del decreto n. 164/00²²;
- i) la comunicazione al Ministero di ogni intervenuta variazione rilevante degli elementi forniti all'atto della richiesta di autorizzazione entro due mesi dalla variazione. Tra le variazioni ritenute rilevanti: la variazione del numero di clienti servito o del volume del gas venduto, se essa supera il 50% del valore precedentemente comunicato, del fornitore di gas naturale o delle modalità di approvvigionamento delle capacità di stoccaggio di modulazione e i relativi elementi di cui agli articoli 4 e 5.

Il Ministero può richiedere, in tutto o in parte, l'aggiornamento della documentazione presentata. In caso di mancata tempestiva comunicazione, il Ministero può revocare, anche transitoriamente, l'autorizzazione alla vendita. L'autorizzazione può essere revocata anche in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel decreto n. 164/00 e nel

²¹ L'articolo 21 disciplina la separazione societaria delle attività di distribuzione e di vendita di gas naturale, l'articolo 15 disciplina il regime di transizione nell'attività di distribuzione, prevedendo in particolare la trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas.

²² L'articolo 19: *norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza* al comma 2 prevede che a decorrere dal primo gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.

decreto 24 giugno, o qualora il richiedente non comunichi entro tre mesi dalla data dell'autorizzazione l'avvenuto perfezionamento, ove non già effettuato all'atto della presentazione della domanda, dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilità delle capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero. La revoca dell'autorizzazione alla vendita costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di due anni, per il rilascio di nuove autorizzazioni per la vendita di gas naturale alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante. Infine l'autorizzazione alla vendita si intende decaduta in caso di interruzione dell'attività di vendita per un periodo di dodici mesi.

Il Ministero provvede alla pubblicazione sul proprio sito *internet* dell'elenco dei venditori autorizzati, riportando il nome e l'indirizzo dei soggetti ammessi alla vendita di gas naturale ai clienti finali.

4. Ambito di applicazione del riconoscimento di affidabilità del venditore

L'intervento oggetto del presente documento per la consultazione comporta costi e induce benefici che ricadono sui soggetti che partecipano al mercato della vendita al dettaglio: venditori e clienti finali.

Dal punto di vista del venditore che intende volontariamente iscriversi all'elenco, l'accertamento dei requisiti comporta dei costi legati all'adempimento dei requisiti minimi necessari all'iscrizione ed alla predisposizione delle informazioni e dei documenti da presentare affinché l'iscrizione possa effettivamente avere luogo, nonché legati alla dimostrazione del rispetto degli obblighi ai fini della permanenza nel tempo nell'elenco. D'altra parte, una volta iscritto, il venditore gode di un beneficio dovuto a una maggiore pubblicità e visibilità presso i clienti finali.

I clienti finali traggono vantaggio dall'esistenza dell'elenco dei venditori in termini di maggior diffusione dell'informazione che l'elenco consente, accrescendo in tal modo la trasparenza e la certezza dell'affidabilità dei soggetti che operano nel mercato libero. Per contro, i maggiori costi sostenuti dai venditori verranno in tutto o in parte scaricati sul cliente finale in termini di maggiore prezzo (o minore sconto) proposto nelle offerte e nei contratti di vendita nel mercato libero. Infine, l'elenco riduce i costi connessi alla decisione del cliente finale di cambiare il venditore, che comprendono anche costi legati alla bassa propensione al cambiamento di alcuni clienti (in particolare i più piccoli). Tali costi legati al cambiamento del venditore risulterebbero drasticamente ridotti qualora i clienti finali riconoscessero il valore aggiunto dello strumento predisposto dall'Autorità secondo quanto esposto nel presente documento. Ciò andrebbe a vantaggio sia dei clienti finali, che potrebbero sfruttare così i vantaggi che la concorrenza comporterebbe, sia dei venditori, che vedrebbero diminuire i propri costi di contatto e acquisizione del cliente finale.

Tenuto conto della necessità di bilanciare i costi e i benefici che l'accertamento dei requisiti dei venditori può comportare, l'Autorità ritiene di prevedere un processo di accertamento dei requisiti solo per i venditori che intendono servire i clienti finali dotati di minore forza contrattuale nel mercato libero. La necessità di strumenti di tutela per questa categoria di clienti è emersa anche a seguito delle analisi che la Direzione energia elettrica (l'odierna Direzione mercati) ha compiuto in base alla deliberazione n. 41/05, che ha avviato un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti il medesimo servizio. Le analisi condotte hanno permesso di identificare i clienti dotati di minore forza contrattuale come quei clienti le cui dimensioni e i cui livelli di consumo sono tali da non permettere il possesso di proprie strutture organizzative in grado di analizzare i costi sostenuti per il consumo di energia elettrica e di valutare offerte commerciali complesse, rendendo quindi necessario per questi clienti il ricorso a proposte semplici e facilmente comparabili. Spesso, quindi, i contratti destinati a questi clienti sono predisposti unilateralmente dal venditore e presentano possibilità di personalizzazione

molto limitate. Tali clienti, poi, presentano bassa conoscenza del mercato elettrico e dei suoi attori e, conseguentemente, presentano maggiori resistenze al cambiamento.

Al fine di individuare i clienti che presentano queste caratteristiche, l'Autorità propone di utilizzare il criterio di alimentazione in bassa tensione, prevedendo altresì che il processo di accertamento dei requisiti sia definito con riferimento ai venditori che effettuano l'attività di vendita nei confronti di tali clienti. L'utilizzo del criterio dell'alimentazione in bassa tensione pare infatti quello che meglio concilia la necessità di identificare i clienti dotati di minore forza contrattuale con quella di risultare di facile applicazione.

L'identificazione di questi clienti come elemento discriminante per l'ambito di applicazione ai fini dell'accertamento dei requisiti del venditore risulta peraltro coerente con le attuali previsioni in tema di tutela per i clienti finali serviti sul mercato libero: il codice di condotta commerciale (deliberazione n. 105/06) e le direttive per la trasparenza dei documenti di fatturazione (deliberazione n. 152/06).

Q.1: si ritiene opportuno limitare l'accertamento dei requisiti solo ai venditori che intendono servire clienti dotati di minore forza contrattuale?

Q.2: si ritiene che l'accertamento dei requisiti possa essere limitato ai venditori che servono clienti domestici?

5. Definizione dei requisiti oggetto dell'accertamento

L'accertamento dei requisiti dei venditori e il seguente inserimento nell'elenco curato e pubblicato dall'Autorità è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente del possesso di alcuni requisiti minimi. Nel presente capitolo sono proposti i requisiti che l'Autorità ritiene debbano essere posseduti dai venditori che fanno richiesta di inserimento nell'elenco. I requisiti si intendono applicabili ad imprese già operanti nel mercato della vendita al dettaglio, mentre eventuali modifiche e integrazioni alle richieste per le società di nuova costituzione vengono indicate nel paragrafo finale del presente capitolo.

In particolare, i requisiti proposti nel presente documento per la consultazione vengono distinti tra:

- requisiti di forma;
- requisiti di capacità finanziaria e solidità patrimoniale.

5.1 Requisiti di forma

L'Autorità intende limitare l'iscrizione nell'elenco ai venditori che:

- a) abbiano forma societaria di società di capitali;
- b) dimostrino il possesso di requisiti di onorabilità con riferimento agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

L'Autorità ritiene che questi vincoli siano condizioni minime di garanzia di affidabilità del soggetto che richiede l'iscrizione nell'elenco. In particolare, il vincolo della forma societaria è principalmente dovuto alla presenza di una maggiore affidabilità di questo tipo di forma societaria rispetto alle società di persone. Le società di capitali rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio e la responsabilità dei soci²³ è limitata e circoscritta ai rispettivi conferimenti sociali; esse hanno personalità giuridica e sono considerate distinte dagli individui che le compongono, sia ai fini fiscali che a quelli civili. Inoltre tali società hanno obblighi di redazione del bilancio di esercizio secondo la normativa prevista dal codice civile. Il codice civile individua i principi alla base della redazione del bilancio di esercizio e prevede schemi predefiniti e puntuali per l'iscrizione delle poste contabili nei conti annuali, permettendo in questo modo la

²³ Fatta eccezione dei soci accomandatari in una società in accomandita per azioni.

confrontabilità tra bilanci relativi a esercizi differenti o appartenenti a soggetti diversi. Il codice civile sancisce inoltre l'obbligo di deposito del bilancio, una volta approvato dall'assemblea, presso l'ufficio del registro delle imprese, garantendo così la pubblicità dell'informazione.

Ai fini della verifica di onorabilità di cui al punto c), i venditori devono dimostrare di non avere:

- procedimenti pendenti sugli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423²⁴ o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575²⁵;
- alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.

Q.3: si ritengono esaustivi i requisiti di forma proposti?

Q.4: si ritiene opportuno limitare la possibilità di iscrizione alle sole società cosiddette di capitali?

Q.5: si ritiene corretta l'individuazione di requisiti di onorabilità che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza devono soddisfare?

5.2 *Requisiti di capacità finanziaria e solidità patrimoniale*

La presenza di requisiti di capacità finanziaria e di solidità patrimoniale ha come principale finalità quella di valutare se il venditore ha le capacità adeguate per far fronte alle obbligazioni poste in essere durante l'attività, anche in termini di solvibilità dei pagamenti. Al fine di verificare tali requisiti, l'Autorità intende ricorrere ai diversi strumenti di seguito elencati.

1) Requisiti generali di capacità finanziaria e patrimoniale

I venditori che fanno richiesta di accertamento dei requisiti devono:

- a) dimostrare di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) aver sottoposto gli ultimi due bilanci di esercizio a revisione contabile. La revisione contabile del bilancio di esercizio è, infatti, ritenuta una condizione minima di affidabilità della corretta redazione del medesimo bilancio e, conseguentemente, delle analisi di capacità finanziaria e solidità patrimoniale risultante dalle grandezze del bilancio;
- c) avere trasmesso i bilanci di esercizio all'Autorità, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile (c.d. *unbundling*, deliberazioni n. 310/01 e n. 11/07).

Q.6: si ritengono esaustivi i requisiti generali di capacità finanziaria e patrimoniale proposti?

Q.7: quali si ritiene siano le modalità attraverso cui questi requisiti possono essere dimostrati all'Autorità? In particolare, si ritiene sufficiente una dichiarazione da parte del venditore che provi il rispetto dei requisiti descritti?

Q.8: si ritiene che l'obbligo di revisione contabile sia estendibile a tutti i venditori che fanno richiesta di accertamento dei requisiti? Quale eventuale soluzione alternativa si propone per i soggetti non tenuti all'obbligo di revisione contabile?

²⁴ Legge recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità".

²⁵ Legge recante "Disposizioni contro la mafia".

2) Requisiti specifici di capacità finanziarie e patrimoniali

L'Autorità ritiene che la verifica di capacità finanziaria e patrimoniale del venditore debba avvenire attraverso l'obbligo del soggetto a presentare un giudizio di *rating*, ovvero una dichiarazione relativa all'analisi di valutazione della rischiosità futura del venditore.

L'obbligo può essere adempiuto attraverso la presentazione di un giudizio di *rating* creditizio fornito da primari organismi internazionali o, in assenza, di quello ottenuto, ai sensi della normativa istitutiva dell'accordo di Basilea 2, presso uno o più istituti di credito²⁶. In quest'ultimo caso, il grado di *rating* potrebbe essere certificato o dalla banca stessa o da un soggetto esterno che effettua la valutazione ai fini del *rating*. La Banca d'Italia ha infatti istituito un regolamento per la valutazioni del merito creditizio rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI)²⁷.

L'Autorità ritiene in particolare che, nel caso di giudizio di *rating* creditizio fornito da primari organismi internazionali debba essere indicato il livello di *rating* creditizio minimo necessario mentre, in caso di giudizio di *rating* creditizio fornito dalla banca stessa o da un soggetto esterno inserito nell'elenco delle ECAI riconosciute, potrebbe essere auspicabile, nel lungo periodo e in coerenza con l'evoluzione della normativa prevista dalla Banca d'Italia su questo tema, definire, da un lato, un elenco specifico di tali società di *rating* esterne cui i venditori possono rivolgersi e, dall'altro, i criteri di dettaglio dell'analisi per la valutazione della rischiosità futura che queste società dovrebbero utilizzare.

Nelle eventuali more dell'applicazione della disciplina prevista dall'accordo di Basilea 2²⁸, l'Autorità ritiene che il giudizio di *rating* possa alternativamente essere sostituito:

- a) per società che appartengono a un gruppo societario:
 - presentando un giudizio di *rating* relativo alla società controllante;
 - presentando una garanzia rilasciata dalla società controllante;
- b) per società che non appartengono a un gruppo societario, presentando una garanzia rilasciata da un soggetto garante.

Q.9: si ritengono esaustivi i requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale proposti?

Q.10 : si ritiene, nel caso di giudizio di *rating* creditizio attraverso primari organismi internazionali individuare quali organismi internazionali *Moody's Investor Services* o *Standard & Poor's Corporation*?

Q.11 : si ritiene che i livelli minimi di *rating* creditizio possano essere fissati almeno pari a Baa3 (*Moody's Investor Services*) o BBB (*Standard & Poor's Corporation*) in caso di giudizio compiuto rispettivamente da *Moody's Investor Services* e da *Standard & Poor's Corporation*?

Q.12 : si ritiene che la soluzione prospettata ai fini della valutazione delle rischiosità futura del venditore in caso di assenza di *rating* creditizio dagli organismi internazionali sopra individuati sia una soluzione corretta? Se no, che alternative si propongono?

Q.13 : si ritiene corretto che il giudizio di *rating* del venditore possa essere sostituito da un altro soggetto garante, quale ad esempio la società controllante nel caso il venditore appartenga a un gruppo societario? In tal caso, che tipo di garanzia dovrebbe prestare il soggetto garante (ad esempio lettera di *patronage* o di gradimento)?

²⁶ Il *rating* infatti può variare da istituto creditizio a istituto creditizio.

²⁷ Tra i requisiti previsti nel regolamento della Banca d'Italia per le società di *rating* esterne sono richiesti: requisiti di oggettività sulla metodologia utilizzata dalla società, requisiti di indipendenza della società, reputazione sul mercato della società, ecc.

²⁸ La Direttiva 2006/48/CE, che recepisce le indicazioni del Comitato di Basilea 2, prevede infatti la possibilità di proroga dell'applicazione delle norme fino all'1 gennaio 2008.

5.3 *Le società di vendita operanti nel mercato della vendita ai clienti finali da meno di due esercizi*

I requisiti sopra descritti riguardano le società che intendano iscriversi all'elenco e che al momento della domanda di iscrizione operino, da almeno due esercizi, nel settore della vendita al dettaglio di energia elettrica. Qualora la società che richiede l'iscrizione all'elenco operi nel mercato da un periodo di tempo inferiore, i requisiti devono essere parzialmente modificati in modo da permettere all'Autorità di reperire le informazioni necessarie al fine di una corretta valutazione del soggetto richiedente. Nel fare ciò, l'Autorità intende porre dei requisiti il più possibile simili a quelli previsti per i soggetti già operanti nel mercato in modo da non creare discriminazione di trattamento tra soggetti diversi, ma che al contempo non impongano adempimenti eccessivamente onerosi in capo ai nuovi entranti che potrebbero generare delle barriere all'ingresso nel mercato della vendita al dettaglio.

La trattazione seguente distingue tre ipotesi:

- a) il caso di una società operante nella vendita di energia elettrica da meno di due esercizi,
- b) il caso di una società di nuova costituzione,
- c) il caso di una società esistente da più di due esercizi ma non attiva nel settore della vendita di energia elettrica ai clienti finali.

In tutti i tre casi citati la società che intende ottenere l'accertamento dei requisiti deve soddisfare:

- i requisiti di forma di cui al paragrafo 5.1;
- i requisiti generali di capacità finanziaria e patrimoniale di cui al punto a) del paragrafo 5.2 punto 1);
- i requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale di cui al paragrafo 5.2 punto 2).

Per quanto invece concerne la documentazione contabile di cui ai punti b) e c) del paragrafo 5.2 punto 1):

- nell'ipotesi di cui al punto a), la società che abbia operato per almeno un esercizio deve adempiere ai requisiti relativamente a detto anno di esercizio dell'attività, in caso contrario è esonerata dall'adempimento dei requisiti all'atto della richiesta (fatto salvo l'adempimento nei successivi anni);
- nell'ipotesi di cui al punto b), la società di nuova costituzione è esonerata dall'adempimento dei requisiti all'atto della richiesta (fatto salvo l'adempimento nei successivi anni);
- nell'ipotesi di cui al punto c), la società esistente ma non attiva nel settore della vendita di energia elettrica ai clienti finali deve dimostrare che gli ultimi due bilanci di esercizio sono stati sottoposti a revisione contabile (fatto salvo l'adempimento completo dei requisiti nei successivi anni).

Q.14 : si ritengono corretti i requisiti individuati per le società di vendita operanti nel mercato della vendita ai clienti finali da meno di due esercizi?

Q.15 : alla luce di quanto esposto relativamente al possesso dei requisiti di forma e dei requisiti di capacità finanziaria e solidità patrimoniale che un soggetto che intenda ottenere l'accertamento dei requisiti deve dimostrare, si ritiene necessario prevedere obblighi differenti per i venditori che intendono servire i clienti domestici? Se sì, quali requisiti differenti rispetto a quanto descritto nel presente capitolo devono essere definiti?

6. **Obblighi ai venditori che hanno ottenuto l'accertamento dei requisiti**

Al fine di garantire una tutela maggiore ai clienti finali dotati di minor forza contrattuale, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che i venditori che hanno ottenuto l'accertamento dei requisiti siano tenuti a dimostrare l'adempimento ad alcuni obblighi previsti dalla regolazione vigente, nonché di ulteriori obblighi specifici.

6.1 *Adempimento ad obblighi previsti dalla regolazione vigente*

Rientrano tra questi obblighi la dimostrazione del rispetto delle condizioni previste in materia di:

- a) codice di condotta commerciale, di cui alla deliberazione n. 105/06;
- b) trasparenza dei documenti di fatturazione, di cui alla deliberazione n. 152/06;
- c) qualità commerciale dell'attività di vendita, di cui alla deliberazione n. 4/04;
- d) clausole contrattuali obbligatorie, quali, a titolo di esempio, le condizioni di recesso.

Q.16 : quali modalità possono essere adottate per la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi sopra citati?

6.2 *Adempimento di ulteriori obblighi specifici*

L'Autorità ritiene opportuno inserire i seguenti ulteriori obblighi specifici per i venditori che hanno ottenuto l'accertamento dei requisiti:

- a) l'invio di qualsiasi integrazione alla documentazione fornita all'atto della richiesta;
- b) l'invio di qualsiasi altra ulteriore informazione richiesta dall'Autorità anche successivamente all'atto della richiesta;
- c) la dimostrazione dell'esistenza di un contratto di dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo serviti.

L'Autorità ritiene inoltre debbano essere comunicate ulteriori informazioni al momento dell'invio della domanda per l'accertamento dei requisiti, anche ai fini della pubblicazione dell'elenco.

In particolare, si ritiene che il soggetto invii informazioni riguardanti:

- a) le attività svolte dalle società appartenenti al gruppo societario, indicando specificatamente se all'interno del medesimo gruppo societario esistono imprese distributrici o altre imprese che svolgono attività elettriche o attività gas;
- b) la struttura organizzativa dell'impresa;
- c) l'anno in cui ha avuto inizio l'attività di vendita ai clienti finali;
- d) l'elenco delle attività svolte negli ultimi due anni. Con riferimento alle attività eventualmente svolte nel settore elettrico, il soggetto è tenuto a indicare, tra l'altro, se sia stato titolare di contratti di dispacciamento o se abbia acquisito la qualifica di operatore di mercato;
- e) il numero totale di clienti finali serviti e i quantitativi di energia elettrica complessivamente venduti a tali clienti con riferimento agli ultimi due anni;
- f) il numero dei clienti serviti connessi in bassa tensione e i quantitativi di energia elettrica complessivamente venduti a tali clienti con riferimento agli ultimi due anni;
- g) il fatturato degli ultimi due anni.

Per quanto concerne le società di vendita di cui al paragrafo 5.4, il venditore in questo caso è tenuto all'invio delle sole informazioni di cui ai punti a), se applicabile, e b), fatto salvo l'obbligo di integrazione di dette informazioni negli anni successivi al primo. Nel caso in cui il richiedente faccia parte di un gruppo societario in cui altre società abbiano svolto l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, l'Autorità può valutare di richiedere le restanti informazioni di cui ai punti da c) a g) con riferimento a queste altre società.

Q.17 : si ritiene debbano essere richiesti ulteriori elementi informativi? Se sì, quali?

7. Modalità per l'inserimento nell'elenco

7.1 Procedure per la presentazione della richiesta

L'istanza per l'accertamento dei requisiti (di seguito: l'istanza) può essere presentata in qualunque momento attraverso l'invio di un modulo predisposto dall'Autorità e dei documenti necessari a provare il possesso dei requisiti oggetto del presente documento.

A regime, l'Autorità entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza provvede, mediante atto dei propri uffici, a comunicare l'esito della valutazione al venditore e a iscriverlo nell'elenco. Vale il principio del silenzio-assenso, per cui il soggetto richiedente ottiene il riconoscimento di affidabilità anche qualora, entro il termine previsto, l'Autorità non abbia espressamente comunicato il diniego all'iscrizione.

Qualora l'Autorità lo ritenga necessario, ai soli fini della valutazione, può richiedere ulteriori informazioni che il soggetto è tenuto a fornire entro i tempi indicati dall'Autorità, pena la decadenza dell'istanza. In caso di richiesta di ulteriori informazioni il termine di 90 giorni si intende sospeso fino alla ricezione delle informazioni integrative richieste.

L'eventuale rifiuto di iscrizione all'elenco è motivato.

Q.18 : si ritiene che le procedure e le tempistiche per la presentazione dell'istanza siano correttamente definite?

7.2 Aggiornamento delle informazioni

Al fine di garantire un'effettiva utilità dell'elenco come strumento di tutela, l'Autorità ritiene sia opportuno procedere periodicamente al suo aggiornamento. A tal fine è opportuno che il soggetto iscritto all'elenco comunichi:

- a) entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni riguardanti:
 1. i requisiti di forma (paragrafo 5.1);
 2. i requisiti generali di capacità finanziaria e patrimoniale (paragrafo 5.2 punto 1);
 3. i requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale (paragrafo 5.2 punto 2);
- b) entro il 31 luglio di ogni anno successivo al primo, l'aggiornamento e l'integrazione delle informazioni riguardanti le ulteriori informazioni da comunicare all'atto della domanda (paragrafo 6.2).

Il soggetto è tenuto alla comunicazione delle variazioni intervenute, all'aggiornamento e all'integrazione delle informazioni secondo le modalità definite dall'Autorità.

In caso di operazioni societarie relative ad acquisizioni, fusioni, incorporazioni, scissioni l'istanza va presentata come se fosse la prima volta. In caso di cambio di ragione sociale e/o di forma giuridica²⁹ è sufficiente la comunicazione all'Autorità nei tempi sopra indicati.

Qualora venga meno il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco, o qualora l'Autorità accerti dati e informazioni difformi rispetto a quanto comunicato, può procedere alla cancellazione del soggetto dall'elenco, dandone contestuale comunicazione al soggetto interessato.

L'Autorità provvede alla cancellazione del soggetto dall'elenco in caso di mancato inizio dell'attività di vendita entro i 12 mesi dall'iscrizione o mancato esercizio dell'attività per 12 mesi consecutivi.

L'Autorità, una volta accertate nei confronti di un venditore iscritto all'elenco almeno tre violazioni delle norme che regolano l'attività di vendita, può procedere alla cancellazione dello stesso dall'elenco, fatto salvo ogni provvedimento atto a perseguire il soggetto circa l'eventuale violazione.

²⁹ Fatto salvo il rispetto del requisito di forma che prevede la costituzione in società di capitale, secondo quanto indicato al paragrafo 5.1.

Il soggetto che sia stato cancellato dall'elenco per i motivi sopra elencati potrà essere nuovamente iscritto dando prova del superamento delle cause che hanno portato alla cancellazione.

Q.19 : si ritengono corrette le tempistiche previste per le comunicazioni delle variazioni, degli aggiornamenti e delle integrazioni?

Q.20 : si ritengono corrette ed esaustive le cause di cancellazione dall'elenco indicate?

8. Pubblicazione e aggiornamento periodico dell'elenco

A seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti minimi necessari per l'ottenimento dell'accertamento dei requisiti, l'Autorità procede all'iscrizione del soggetto accreditato nell'elenco, pubblicato sul proprio sito *internet*.

Le informazioni contenute nell'elenco riguardano:

1. i dati anagrafici del soggetto iscritto:
 - a. ragione sociale,
 - b. sede legale,
 - c. partita IVA,
 - d. codice fiscale,
 - e. numero di iscrizione al registro delle imprese;
2. i riferimenti per il contatto per il cliente;
3. l'ambito geografico in cui l'impresa opera;
4. le classi di clienti serviti ed indicazioni della presenza di offerte commerciali per clienti domestici;
5. il numero degli anni da cui il venditore è iscritto nell'elenco;
6. le ulteriori informazioni di cui al paragrafo 6.2 presentate all'atto della domanda.

Sebbene non siano richiesti particolari requisiti per servire il segmento domestico, l'informazione al punto 4 può risultare utile al cliente domestico che intenda di sua volontà contattare un nuovo venditore. Per lo stesso motivo la pubblicazione dell'informazione relativa all'ambito geografico aiuta il cliente, domestico e non, che intenda contattare un nuovo fornitore.

Q.21 : si ritiene opportuna la pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità delle informazioni sopra elencate?

Q.22 : quale si ritiene sia la suddivisione da adottare per la specificazione dell'ambito geografico in cui l'impresa opera (regione, provincia, comune, altro)?

Q.23 : quale si ritiene sia la suddivisione da adottare per l'individuazione delle classi di clienti serviti? In particolare, si ritiene sufficiente la distinzione tra clienti domestici e non domestici?

Q.24 : ci sono altre informazioni che si ritiene debbano essere pubblicate? Se sì, quali e per quale motivo?

Q.25 : quale si ritiene essere un'adeguata periodicità per l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'elenco? In particolare, si ritiene opportuno un aggiornamento a cadenza trimestrale?

9. Primo periodo di applicazione delle direttive

La previsione di un periodo di prima applicazione delle direttive si inquadra nella necessità di:

- a) rendere implementabili, anche dal punto di vista procedurale, le proposte del presente documento per la consultazione entro tempi brevi e compatibili con la completa liberalizzazione della domanda;

b) garantire un regime transitorio per i venditori che attualmente già servono i clienti finali dotati di minore forza contrattuale e che, conseguentemente, vogliono ottemperare alle direttive proposte nel presente documento per la consultazione.

Al fine di conciliare le esigenze sopra evidenziate, l'Autorità intende proporre la seguente tempistica di messa a regime delle direttive previste nel presente documento per la consultazione e che saranno definite con successivo provvedimento esito della consultazione stessa.

A partire dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento, i venditori che intendono presentare istanza inviano all'Autorità i documenti provanti il possesso dei requisiti indicati nei paragrafi precedenti.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Autorità provvede a verificare:

- i requisiti di forma di cui al paragrafo 5.1. lettera a);
- l'invio dei dati da pubblicare nell'elenco di cui al paragrafo 8, punti da 1 a 4;
- il rispetto dei requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale di cui al paragrafo 5.2 punto 2).

Entro il medesimo termine, l'Autorità inserisce il soggetto che soddisfa tali requisiti nell'elenco pubblicato sul proprio sito *internet*, con l'espressa indicazione che è stata attuata una verifica preliminare, cui farà seguito una verifica di carattere definitivo.

La verifica di carattere definitivo avrà luogo entro 90 giorni dall'invio della documentazione completa. Avvenuta la verifica di carattere definitivo, l'Autorità provvede a togliere dall'elenco l'indicazione di verifica preliminare.

Ai fini della verifica preliminare, il rispetto dei requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale di cui al paragrafo 5.2 punto 2), qualora il soggetto non disponga di un giudizio di *rating* ottenuto secondo quanto previsto nel citato paragrafo, può avvenire mediante presentazione di una lettera di *patronage* o di altra garanzia da parte della società controllante. Inoltre, il requisito si ritiene provvisoriamente soddisfatto se la società richiedente l'accertamento dei requisiti appartiene a un gruppo societario di cui fa parte un soggetto concessionario di pubblico servizio.

Ai fini della verifica preliminare, il soggetto richiedente l'accertamento dei requisiti può in un primo momento provvedere all'invio dei soli documenti provanti i requisiti verificati dall'Autorità entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Qualora tuttavia entro 90 giorni dal primo invio il soggetto non provveda a inviare la documentazione completa, l'istanza si intende decaduta e l'Autorità provvede a togliere dall'elenco il soggetto che aveva ottenuto la verifica preliminare.

Q.26 : che tipo di garanzia si ritiene debba prestare la società controllante per il soddisfacimento dei requisiti specifici di capacità finanziaria e patrimoniale in mancanza del giudizio di *rating*?

Q.27 : si ritiene che le tempistiche e le modalità definite per la prima applicazione delle direttive siano corrette?